

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I
N. 3

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1987**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)**

**E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
ed interventi per settori in crisi

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 5 febbraio 1987

(Stampato 4294)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 febbraio 1987

(Stampato 2193)

Onorevoli Membri del Parlamento,

mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi », approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 5 febbraio 1987 e dal Senato della Repubblica in data 18 febbraio 1987.

Rispetto al testo governativo, che ha quantificato i mezzi di copertura relativi agli interventi ipotizzati rispettivamente agli articoli 1, comma 10; 2, comma 2; 3, comma 5; 4, comma 6 e 10 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, sono stati introdotti dalla legge di conversione emendamenti e integrazioni all'articolo 2, comma 2-bis; all'articolo 3, comma 2-bis; all'articolo 3, comma 4; all'articolo 4, comma 5; e all'articolo 4-bis, che comportano nuovi oneri, inizialmente non previsti, per i quali non sono stati indicati nella legge di conversione i necessari mezzi di copertura.

Per tale parte, pertanto, detta legge non ottempera validamente al precetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per il quale ogni nuova legge di spesa deve indicare una adeguata copertura finanziaria a fronte di nuove o maggiori spese implicate.

Per tali ragioni, pur consapevole che ciò comporterà la decadenza del decreto-legge, attesa l'imminente scadenza del termine costituzionale per la conversione, sento il dovere di chiedere, a termine dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, che il Parlamento proceda ad un nuovo esame della legge già approvata.

Roma, 19 febbraio 1987.

COSSIGA

GORIA.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
ed interventi per settori in crisi

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, » *sono aggiunte le seguenti:* « e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, »; *e dopo le parole:* « sul

contributo » *sono aggiunte le seguenti:* « a carico del datore di lavoro »;

al comma 2, lettera c), dopo le parole: « per i dipendenti delle imprese » *sono aggiunte le seguenti:* « di cui alla precedente lettera b) »;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

“1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa

alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi agricoli unificati così come determinati dalle disposizioni vigenti. La riduzione di cui al presente comma non è soggetta alle limitazioni previste dal comma 5 del presente articolo".

3-bis. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.640 per ogni operaio e per ogni unità lavorativa con qualifica di impiegato, quadro o dirigente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro operanti nelle zone del Mezzogiorno »;

al comma 5, sono soppresse le parole da: « ad esclusione della riduzione » fino alla fine del comma;

al comma 6, le parole: « prestazioni di attività lavorative » sono sostituite dalle seguenti: « corresponsione di retribuzione »; e le parole: « ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato » sono sostituite dalle seguenti: « al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156 »;

al comma 8, lettera c), le parole: « previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali » sono sostituite dalle seguenti: « minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 »;

al comma 10, le parole: « All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « All'onere derivante dall'applicazione del

presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 ed in lire 7.400 miliardi per il 1988 si provvede ».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 1-bis. 1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali, i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva di importo fino a due volte quello dei contributi e premi omessi o tardivamente versati.

2. La graduazione delle somme aggiuntive viene stabilita dagli enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, con delibera del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la relativa applicazione è disposta, con provvedimento definitivo, dai competenti uffici degli enti stessi. Le predette delibere dei consigli di amministrazione sono adottate sulla base di criteri di carattere generale ispirati ai seguenti principi:

a) collegamento al tasso di interesse di differimento e di dilazione, stabilito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) riduzione della somma aggiuntiva determinata secondo i criteri di cui alla lettera *a)* nei casi di versamento spontaneo dei contributi e premi, effettuato prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, ovvero in caso di documentate situazioni eccezionali;

c) maggiorazione di tale somma nei casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorché la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

5. Per i soggetti che abbiano provveduto o che provvedano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regolarizzazione della posizione debitoria le somme aggiuntive sono ridotte al tasso degli interessi legali.

6. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme contenute nei commi da 6 a 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituendosi il termine del 30 novembre 1983 con il termine di cui al comma 5 ed il termine del 30 giugno 1984 con il termine del 30 settembre 1987, con corrispondente modifica degli altri riferimenti temporali, in quanto compatibili con le presenti norme.

ART. 1-ter. 1. Fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non devono intendersi anche quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali.

2. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, si intende nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente.

3. Il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, deve intendersi avente l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.

4. Entro 90 giorni dalla notificazione della cessione del credito da parte degli enti previdenziali ed assistenziali, l'amministrazione debitrice deve comunicare loro se intende contestare il credito o se lo riconosce.

ART. 1-quater. 1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti al 31 dicembre 1985 nei cessati elenchi a validità prorogata, i quali durante l'anno 1985 hanno effettuato almeno trenta giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuta, ai fini delle prestazioni economiche di malattia e maternità per l'anno 1986, la qualifica di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con cinquantuno giornate ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le parole: "aziende industriali" di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, devono intendersi riferite anche a cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 ».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero deliberazioni reattive alla sola facoltà del pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986 »;

al comma 2, dopo le parole: « legge 23 dicembre 1981, n. 155, » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni ed integrazioni, »; e le parole: « agli operai ed impiegati dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « al personale dipendente »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono a domanda usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si

applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri ».

All'articolo 4:

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori

che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

4-bis. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma precedente nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza avere esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni »;

al comma 5, le parole: « imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e Assemini » *sono sostituite dalle seguenti:* « imprese delle aree industriali della Sardegna »;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Ai lavoratori di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

5-ter. Il CIPI, con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica il numero dei lavoratori e le imprese i cui dipendenti hanno titolo all'applicazione del citato decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis.* Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal medesimo comma 5 per quanto ri-

guarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI SpA. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR SpA;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR SpA.

6-ter. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dal precedente comma *6-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal precedente comma e quello previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi 3. 1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987 »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le indennità economiche di malattia e di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000 »;

al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° luglio 1987 il reddito familiare di cui al citato articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 14-bis. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo ».

Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 4-bis. 1. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

“3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni”.

ART. 4-ter. 1. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.